



Le Terre  
dei Savoia

CODICE ETICO

## Sommario

<b>Premessa</b> .....	3
Articolo 1 – Principi generali.....	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione e destinatari.....	4
<b>Capo II – Etica di relazione</b> .....	5
Articolo 3 – Relazioni d'affari .....	5
Articolo 4 – Rapporti con gli enti pubblici e i soggetti privati soci .....	5
Articolo 5 – Rapporti con gli utenti .....	5
Articolo 6 – Rapporti con i fornitori .....	5
Articolo 7 – Rapporti con partner commerciali .....	6
Articolo 8 – Rapporti con le istituzioni.....	6
Articolo 9 – Rapporti con i collaboratori .....	7
Articolo 10 – Obblighi e doveri dei Destinatari.....	7
<b>Capo III – Riservatezza e sicurezza</b> .....	9
Articolo 11 – Correttezza e riservatezza .....	9
Articolo 12 – Salute, sicurezza e ambiente .....	9
<b>Capo IV – Controllo e disposizioni sanzionatorie</b> .....	9
Articolo 13 – Controlli.....	9
Articolo 14 – Sanzioni .....	10
<b>Capo V – Disposizioni finali</b> .....	11
Articolo 15 – Approvazione.....	11

## **Premessa**

Nell'“economia” del sistema delineato dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, per *Codice Etico* s'intende il documento ufficiale dell'ente contenente l'insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'ente nei confronti degli stakeholder (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario).

Tale Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti e può contenere un apparato sanzionatorio disciplinare, parametrato alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Il Codice Etico può, pertanto, essere definito come una raccolta di principi etici e costituisce un essenziale elemento del sistema di controllo preventivo rispetto alla commissione dei reati contenuti nel “catalogo” di cui agli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i. Esso ha la funzione di rendere noti ai dipendenti e ai collaboratori esterni, così come ai soggetti coinvolti nelle attività statutarie della società, i principi deontologici che ispirano e guidano le modalità di operare dell'Associazione Le Terre dei Savoia (nel prosieguo anche indicata per brevità quale "Associazione").

I membri dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione, i soci, i dipendenti e i collaboratori dell'Associazione, quali diretti destinatari della disciplina contenuta nel presente Codice Etico, sono tenuti al rispetto dei principi qui indicati e a conformare a essi i quotidiani comportamenti, loro riferibili. I dipendenti, in particolare, sono tenuti a rispettare le regole del presente Codice Etico, in conformità alle regole di ordinaria diligenza, prescritte dal codice civile ai prestatori di lavoro (articoli 2104 e 2105 Codice civile). Parimenti, tutti coloro che a vario titolo collaborano con l'Associazione sono tenuti – nei rapporti con la stessa – a rispettare le norme del presente Codice Etico, nelle parti loro riferibili.

L'inosservanza o la violazione dei principi e degli obblighi previsti dal Codice Etico rientrano nei comportamenti sanzionabili in conformità alla legislazione e ai contratti vigenti.

## **Capo I - Disposizioni generali**

### **Articolo 1 – Principi generali**

L'osservanza dei principi di cui è costituito il presente Codice è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine dell'Associazione Le Terre dei

Savoia. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni che esterni, all'Associazione.

La finalità principale dell'Associazione è la soddisfazione delle aspettative dei propri utenti, dei propri comuni soci e dei propri dipendenti. A questo scopo, sono indirizzate le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse.

Nel perseguire tale obiettivo, l'Associazione:

- si impegna a far rispettare al proprio interno e nei rapporti esterni le leggi vigenti;
- si impegna altresì a raggiungere i propri obiettivi economici con l'eccellenza delle prestazioni in termini di qualità e di convenienza dei prodotti e dei servizi, fondate sulla professionalità, sull'esperienza, sull'attenzione ai fruitori finali e sull'innovazione;
- per tali fini, disapprova e condanna qualsiasi atto illecito e comunque scorretto (verso la comunità, i soci, le pubbliche amministrazioni, gli utenti, i lavoratori e ogni altro soggetto, organismo o ente che interagisce con l'Associazione);
- a tal riguardo, predispone strumenti organizzativi volti a prevenire la violazione dei principi di legalità, di trasparenza, di correttezza e di lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sul rispetto di tali strumenti e sull'aggiornamento degli stessi;
- nello svolgimento delle proprie attività, assicura la piena trasparenza delle proprie azioni, impegnandosi a promuovere una competizione leale nel mercato.

## **Articolo 2 – Ambito di applicazione e destinatari**

I principi e le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell'ambiente del lavoro.

Le norme del presente Codice si applicano agli amministratori, a tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con l'Associazione (“dipendenti”) e a tutti coloro che operano per l'Associazione, quale che sia il rapporto, anche temporaneo e anche di agenzia o di consulenza, che li lega alla stessa (“collaboratori”). Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente “destinatari”.

Tutti i destinatari devono osservare e, per quanto di loro competenza, far osservare i principi contenuti nel Codice: in nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse dell'Associazione può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati e, in genere, con la normativa

vigente.

Il Codice sarà portato a conoscenza sia dei destinatari che dei terzi, che ricevono incarichi dall'Associazione o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei, attraverso la sua distribuzione cartacea, la pubblicazione sul sito web istituzionale.

## Capo II – Etica di relazione

### Articolo 3 – Relazioni d'affari

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie relazioni istituzionali, operative e commerciali, si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.

### Articolo 4 – Rapporti con gli enti pubblici e i soggetti privati soci

L'Associazione intende offrire ai soci la propria professionalità e il proprio impegno per:

- portare a livello locale le strategie europee ed internazionali;
- dar voce alle istanze dei territori associati;
- ideare progetti che sappiano attrarre risorse;
- accrescere l'integrazione fra gli associati.

Tale opera è posta in essere nel rispetto della normativa e delle procedure e in linea con le legittime aspettative degli stakeholder nel cui interesse è nata e opera la stessa Associazione.

### Articolo 5 – Rapporti con gli utenti

L'Associazione mira a raggiungere l'eccellenza dei servizi offerti, tenendo conto dell'esigenze degli utenti e dei soci impegnandosi per soddisfarne le richieste. L'obiettivo consiste nel garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle loro esigenze, improntando i propri comportamenti a correttezza, cortesia e collaborazione.

### Articolo 6 – Rapporti con i fornitori

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obbiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, delle garanzie di assistenza, di tempestività e di solvibilità, del rispetto della normativa in materia di sicurezza lavoro (in particolare circa il lavoro minorile e la salute dei lavoratori), sempre nel rispetto delle procedure di affidamento

dettate dal vigente “Codice dei contratti pubblici”.

In ogni caso dovrà essere riconosciuta a tutti gli offerenti pari opportunità di accesso.

Gli apporti professionali e commerciali devono essere improntati a impegno e rigore professionale e devono essere in linea con il livello di responsabilità e professionalità che caratterizza l’Associazione.

I fornitori devono impegnarsi e far impegnare i propri subfornitori al rispetto delle normative vigenti e dei principi contenuti nel presente Codice.

#### **Articolo 7 – Rapporti con partner commerciali**

Le eventuali partnership aziendali devono basarsi su trasparenza, correttezza e lealtà, fermo l’impegno del partner commerciale al rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice.

#### **Articolo 8 – Rapporti con le istituzioni**

I rapporti dell’Associazione nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali (“istituzioni”), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale (“pubblici funzionari”) sono intrattenuti da ciascun amministratore e da ciascun dipendente, quale che sia la funzione o l’incarico, o, se del caso, da ciascun collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

In nessun caso potranno essere offerti a funzionari pubblici, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro, beni, regalie o altri benefit, tantomeno al fine di ottenere vantaggi di qualsiasi genere per l’Associazione, né potranno essere utilizzate forme fittizie di consulenza o di altro genere di rapporti in elusione del presente principio. Restano esclusi, e sono quindi ammessi, omaggi di modico valore, strenne natalizie d’uso o condotte cortesi di ospitalità ragionevolmente limitate, purché tali spese siano debitamente motivate e autorizzate e che possano essere considerate di buon senso, in buona fede, senza compromettere l’immagine aziendale o violare il principio sopra espresso.

L’ Associazione svolge la propria attività al fine di realizzare utilità e benefici per

la collettività.

### **Articolo 9 – Rapporti con i collaboratori**

L'Associazione riconosce il ruolo primario delle risorse umane, nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa è costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

L'Associazione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. *“attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e ritiene fondamentale, nello svolgimento della propria attività, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è indirizzata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.

In materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro i lavoratori devono contribuire alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, rispettando le norme e gli standard previsti in tale ambito.

Ciascun destinatario deve inoltre astenersi dal prestare la propria attività lavorativa sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto, evitandoli assumerle nel corso della propria attività lavorativa.

L'Associazione esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non siverifichino molestie di alcun genere, quali – a titolo di esempio – la creazione di un ambiente ostile nei confronti di un singolo o di un gruppo di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui, atteggiamenti lesivi del decoro e della dignità della persona. Il collaboratore che ritenesse di essere stato oggetto di molestie o di discriminazioni deve segnalare l'accaduto all'Associazione affinché possa essere verificato l'effettivo rispetto del presente Codice.

### **Articolo 10 – Obblighi e doveri dei Destinatari**

I destinatari, dal canto loro, si obbligano:

- a. a impegnarsi per adempiere esattamente alle funzioni e alle responsabilità loro affidate;
- b. a evitare, nell'esecuzione delle prestazioni professionali, qualunque situazione di conflitto di interessi con l'Associazione e, in caso di conflitto, a denunciarlo immediatamente ai propri interlocutori aziendali, astenendosi dall'esecuzione della prestazione stessa, salvo diversa indicazione da parte dell'Associazione;

- c. ad astenersi nel modo più assoluto dal compiere qualunque atto che sia o consideri essere contrario alla legge, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa derivare in astratto un qualunque vantaggio per l'Associazione;
- d. a tutelare l'immagine dell'Associazione e a valorizzarla, anche attraverso comportamenti costantemente improntati al decoro, alla cura della propria persona, alla civiltà e al rispetto altrui;
- e. a utilizzare correttamente e a salvaguardare l'integrità dei beni eventualmente messi loro a disposizione da parte dell'Associazione, prestando la massima cura e attenzione nel rispetto, per quanto di competenza, della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e salvaguardando, in generale, il valore del patrimonio aziendale;
- f. a mantenere strettamente riservati e a non rivelare ad alcuno e per alcun motivo i dati, le notizie, la documentazione tecnica, le password, i software, le informazioni di carattere commerciale, organizzativo, produttivo e gestionale o comunque quant'altro sia inerente il know-how dell'Associazione di cui venissero a conoscenza, nonché a non farne uso  
senza il preventivo consenso scritto dell'Associazione, né direttamente né indirettamente, sia durante che dopo la cessazione dei vari contratti di lavoro;
- g. in particolare, a non appropriarsi indebitamente e a non modificare artificiosamente, al fine di perseguire scopi personali o per concorrenza sleale ai danni dell'Associazione:
  - il marchio “Associazione Le Terre dei Savoia” o ogni logo o marchio riferito all'Associazione, ai suoi servizi e alle sue attività;
  - le immagini dei servizi forniti dall'Associazione;
  - il sito internet, specificatamente creando link o pagine web non previamente autorizzate
- h. a garantire veridicità, completezza e tempestività delle informazioni, in particolare attraverso una corretta e tempestiva rilevazione e registrazione contabile di ogni operazione o transazione, che deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- i. a rispettare tutte le normative vigenti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, sia nel caso in cui l'Associazione risulti committente, sia che partecipi in qualità di aspirante appaltatore, garantendo trasparenza, lealtà e correttezza nei rapporti con tutte le parti.

Per la violazione di tali obblighi, l'Associazione ha diritto alla risoluzione immediata dei contratti in essere con i trasgressori, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e ogni ulteriore azione di legge.



## Capo III – Riservatezza e sicurezza

### Articolo 11 – Correttezza e riservatezza

Tutte le azioni e le operazioni compiute e i comportamenti tenuti da ciascuno dei destinatari nello svolgimento della propria funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza.

I destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della propria funzione o del proprio incarico.

Ciascun destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio all'Associazione o indebiti vantaggi per sé, per l'Associazione stessa o per terzi; ciascun destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.

Qualora il destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

I destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

### Articolo 12 – Salute, sicurezza e ambiente

Nell'ambito della propria attività, l'Associazione si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei destinatari, adottando tutte le misure previste dalla legge a tal fine.

## Capo IV – Controllo e disposizioni sanzionatorie

### Articolo 13 – Controlli

Il controllo circa il rispetto del Codice Etico è affidato al Responsabile del Servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Al Responsabile del Servizio sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a. controllare il rispetto del Codice, onde evitare il pericolo di commissione di reati previsti nel decreto legislativo n. 231/2001 s.m.i.;
- b. formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali; alle eventuali esigenze di adeguamento del Codice o del modello Organizzativo che dovessero emergere nell'attività quotidiana dell'Associazione alle eventuali presunte violazioni dello stesso Codice che venissero denunciate;
- c. supportare L'Associazione nell'interpretazione e attuazione del Codice, da intendersi quale strumento di riferimento costante e coerente nella gestione aziendale;
- d. segnalare agli organi aziendali competenti eventuali violazioni del Codice, suggerendo le sanzioni e verificandone la corretta applicazione, ove irrogate;
- e. coordinare la revisione periodica del Codice, anche con proposte di integrazione, modifica e aggiornamento.

#### **Articolo 14 – Sanzioni**

L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. La violazione delle norme del Codice, ledendo il rapporto di fiducia tra il dipendente e il datore di lavoro, potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, fermo comunque il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

L'irrogazione delle sanzioni, sentito il Responsabile del Servizio, spetta al direttore. Ove la condotta in violazione dei principi del presente Codice sia riferibile al direttore o a un amministratore, la segnalazione dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio, il quale ne informerà il Consiglio di amministrazione – ove oggetto di indagine sia il comportamento

del direttore – ovvero l'Assemblea dell'Associazione – ove si verta circa la condotta dei componenti del Consiglio di amministrazione, lasciando a tali uffici destinatari della segnalazione l'onere di assumere i relativi provvedimenti.

In ogni caso dovrà essere garantita la massima tutela alla persona che avrà formulato una segnalazione di violazione del Codice.



L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti, impegnandosi l'Associazione ad inserire tale clausola nei relativi contratti.

## **Capo V – Disposizioni finali**

### **Articolo 15 – Approvazione**

Il Codice è adottato dall'Associazione Le Terre dei Savoia nella seduta dell'Assemblea dei Comuni Soci del 02/04/2022 e potrà essere modificato e integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte che potranno essere formulate.

L'Associazione provvede a informare i destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.